

# **ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI**

## **DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Num. 81/25

Del. 28/02/2025

### **Oggetto:**

Stipula della Convenzione con l'Università di Pisa per il finanziamento di n. 2 borse di dottorato per il corso in Scienze Veterinarie (anno 2025/2026 Ciclo XLI) con sede amministrativa presso l'Università di Pisa – Codice DIR GEN MGZIS

Proposta di deliberazione n.	104/25
Data Proposta di deliberazione	27/02/2025
Struttura	DIR_RES RICERCA INNOVAZIONE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
L'Estensore	PAONE ALESSANDRA
Il Responsabile del procedimento	ZILLI ROMANO
Responsabile della Struttura	ZILLI ROMANO

Visto di Regolarità contabile	SI , VISTO NONNI FEDERICA
N. di prenotazione	2025/250040 del 27/02/2025

IL Direttore Amministrativo  
Dott. Manuel Festuccia

IL Direttore Sanitario  
Dr. Giovanni Brajon

IL Commissario Straordinario  
Dr. Stefano Palomba

%firma%-1

Firmato digit. dal Resp. Struttura: ZILLI ROMANO  
Firmato digit. dal Dir. Amministrativo: FESTUCCIA MANUEL  
Firmato digit. dal Dir. Sanitario: BRAJON GIOVANNI  
Firmato digit. dal Commissario Straordinario: PALOMBA STEFANO

%firma%-3

Il Dirigente proponente, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attesta, ai fini dell'art. 1 della L. 20 del 1994, così come modificato dall'art. 3 della L.639 del 1996, che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

**U.O.C. RICERCA E INNOVAZIONE  
DR. ROMANO ZILLI**

**Oggetto:** Stipula della Convenzione con l'Università di Pisa per il finanziamento di n. 2 borse di dottorato per il corso in Scienze Veterinarie (anno 2025/2026 Ciclo XLI) con sede amministrativa presso l'Università di Pisa – Codice DIR GEN MGZIS.

**PREMESSO CHE**

- L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri (di seguito denominato "Istituto") è Ente sanitario di diritto pubblico ed assicura i compiti di cui al Decreto Legislativo n. 106 del 20 giugno 2012, alla legge della Regione Lazio 29 dicembre 2014, n. 14, alla legge della Regione Toscana n. 42 del 25 luglio 2014 e allo Statuto dell'Istituto adottato con Decreto del Commissionario ad Acta della Regione Lazio n. U00306 del 19 luglio 2017.
- Ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, le Pubbliche Amministrazioni, "Possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune".
- Il D. Lgs. 30 giugno 1993 n. 270 che all'art. 1, comma 4 prevede che gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali provvedono a svolgere ricerche di base e finalizzate per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con Università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, di regioni ed enti pubblici e privati.

**VISTO**

- Che la legge 30 dicembre 2021 n.240 reca, l'Articolo 19, le Disposizioni in materia di dottorato di ricerca.
- Il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) 14 dicembre 2021 n. 226 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati".
- Lo Statuto dell'Università di Pisa, emanato con D.R. n. 2711 del 28 febbraio 2012 e successive modifiche ed integrazioni.

**CONSIDERATO CHE**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

- Le convenzioni fra Amministrazioni pubbliche costituiscono lo strumento per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune per comporre in un quadro unitario gli interessi pubblici di cui ciascuna Amministrazione è portatrice.
- È interesse delle Parti cooperare al fine di promuovere, coordinare ed eseguire attività di ricerca, di didattica e di formazione, in ambiti di comune interesse.
- L'Istituto ha interesse a finanziare n. 2 borse di studio per la frequenza del corso di dottorato Scienze Veterinarie dell'Università di Pisa per il XLI ciclo.
- La spesa complessiva prevista è pari a € 129.969,96 - Conto di bilancio 2025 n. 300510000055 "Costi per progetti e piani vari", centro di costo DIR GEN MGZIS.

#### **DATO ATTO CHE**

- L'Istituto si impegna a corrispondere all'Università di Pisa, per ciascuna borsa di studio, la somma complessiva di € 64.984,98 comprensiva dell'importo della borsa lordo amministrazione, oneri di legge inclusi (pari ad € 60.112,08 per 36 mensilità) e del budget pari al 10% dell'importo della borsa finalizzato alle attività di ricerca in Italia e all'estero del borsista, previsto dall'art. 9 comma 4 del D.M. 226/2021 (pari ad € 4.872,90 per 36 mensilità), percentuale definita dal Consiglio di Amministrazione dell'Università di Pisa e calcolata sull'importo totale della borsa lordo beneficiario.

#### **PRESO ATTO CHE**

- La Convenzione ha validità alla data dell'ultima firma e resta in vigore per l'intera durata del Corso di Dottorato di Ricerca cui sono iscritti gli assegnatari delle borse, incluso il tempo necessario al recupero di eventuali e giustificati periodi di sospensione o proroghe previste dalla normativa in vigore.
- La trasmissione della presente convenzione controfirmata dal Rettore dell'Università di Pisa avverrà previo accertamento, ad opera dei competenti Uffici, dell'avvenuto pagamento ad opera dell'Istituto secondo le scadenze previste dalla convenzione allegata.

#### **RITENUTO OPPORTUNO**

- Approvare lo schema di Convenzione con l'Università di Pisa per il finanziamento di n. 2 borse di dottorato per il corso in Scienze Veterinarie (anno 2025/2026 Ciclo XLI) con sede amministrativa presso l'Università di Pisa, allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale.

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

- Sottoscrivere la Convenzione con l'Università di Pisa per il finanziamento di n. 2 borse di dottorato per il corso in Scienze Veterinarie (anno 2025/2026 Ciclo XLI) con sede amministrativa presso l'Università di Pisa.

## **PROPONE**

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente trascritti:

1. di approvare lo schema di Convenzione con l'Università di Pisa per il finanziamento di n. 2 borse di dottorato per il corso in Scienze Veterinarie (anno 2025/2026 Ciclo XLI) con sede amministrativa presso l'Università di Pisa, allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di sottoscrivere la Convenzione con l'Università di Pisa per il finanziamento di n. 2 borse di dottorato per il corso in Scienze Veterinarie (anno 2025/2026 Ciclo XLI) con sede amministrativa presso l'Università di Pisa;
3. di dare atto che l'Istituto si impegna a corrispondere all'Università di Pisa, per ciascuna borsa di studio, la somma complessiva di €64.984,98 comprensiva dell'importo della borsa lordo amministrazione, oneri di legge inclusi (pari ad € 60.112,08 per 36 mensilità) e del budget pari al 10% dell'importo della borsa finalizzato alle attività di ricerca in Italia e all'estero del borsista, previsto dall'art. 9 comma 4 del D.M. 226/2021 (pari ad € 4.872,90 per 36 mensilità), percentuale definita dal Consiglio di Amministrazione dell'Università di Pisa e calcolata sull'importo totale della borsa lordo beneficiario;
4. di prendere atto che la Convenzione ha validità alla data dell'ultima firma e resta in vigore per l'intera durata del Corso di Dottorato di Ricerca cui sono iscritti gli assegnatari delle borse, incluso il tempo necessario al recupero di eventuali e giustificati periodi di sospensione o proroghe previste dalla normativa in vigore;
5. di prendere atto che la trasmissione della presente convenzione controfirmata dal Rettore dell'Università di Pisa avverrà previo accertamento, ad opera dei competenti Uffici, dell'avvenuto pagamento ad opera dell'Istituto secondo le scadenze previste dalla convenzione allegata;
6. di imputare la spesa complessiva prevista, pari a € 129.969,96, sul conto di bilancio 2025 n. 300510000055 "Costi per progetti e piani vari", centro di costo DIR GEN MGZIS.

Il Responsabile  
Dr. Romano Zilli

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**Dr. Stefano Palomba**

VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente dell'Ufficio Ricerca e Innovazione Dr. Romano Zilli avente ad oggetto: Stipula della Convenzione con l'Università di Pisa per il finanziamento di n. 2 borse di dottorato per il corso in Scienze Veterinarie (anno 2025/2026 Ciclo XLI) con sede amministrativa presso l'Università di Pisa – Codice DIR GEN MGZIS.

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole alla adozione del presente provvedimento.

RITENUTO di doverla approvare così come proposta.

**DELIBERA**

di approvare la proposta di Deliberazione avente ad oggetto: Stipula della Convenzione con l'Università di Pisa per il finanziamento di n. 2 borse di dottorato per il corso in Scienze Veterinarie (anno 2025/2026 Ciclo XLI) con sede amministrativa presso l'Università di Pisa – Codice DIR GEN MGZIS e conseguentemente:

1. di approvare lo schema di Convenzione con l'Università di Pisa per il finanziamento di n. 2 borse di dottorato per il corso in Scienze Veterinarie (anno 2025/2026 Ciclo XLI) con sede amministrativa presso l'Università di Pisa, allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di sottoscrivere la Convenzione con l'Università di Pisa per il finanziamento di n. 2 borse di dottorato per il corso in Scienze Veterinarie (anno 2025/2026 Ciclo XLI) con sede amministrativa presso l'Università di Pisa;
3. di dare atto che l'Istituto si impegna a corrispondere all'Università di Pisa, per ciascuna borsa di studio, la somma complessiva di €64.984,98 comprensiva dell'importo della borsa lordo amministrazione, oneri di legge inclusi (pari ad € 60.112,08 per 36 mensilità) e del budget pari al 10% dell'importo della borsa finalizzato alle attività di ricerca in Italia e all'estero del borsista, previsto dall'art. 9 comma 4 del D.M. 226/2021 (pari ad € 4.872,90 per 36 mensilità), percentuale definita dal Consiglio di Amministrazione dell'Università di Pisa e calcolata sull'importo totale della borsa lordo beneficiario;

4. di prendere atto che la Convenzione ha validità alla data dell'ultima firma e resta in vigore per l'intera durata del Corso di Dottorato di Ricerca cui sono iscritti gli assegnatari delle borse, incluso il tempo necessario al recupero di eventuali e giustificati periodi di sospensione o proroghe previste dalla normativa in vigore;
5. di prendere atto che la trasmissione della presente convenzione controfirmata dal Rettore dell'Università di Pisa avverrà previo accertamento, ad opera dei competenti Uffici, dell'avvenuto pagamento ad opera dell'Istituto secondo le scadenze previste dalla convenzione allegata;
6. di imputare la spesa complessiva prevista, pari a € 129.969,96, sul conto di bilancio 2025 n. 300510000055 "Costi per progetti e piani vari", centro di costo DIR GEN MGZIS.

Il Commissario Straordinario  
Dr. Stefano Palomba

**Convenzione fra l'Università di Pisa e Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana "Mariano Aleandri" per il finanziamento di n. 2 borse di dottorato per il corso in Scienze Veterinarie (anno 2025/2026 Ciclo XLI) con sede amministrativa presso l'Università di Pisa**

L'Università di Pisa con sede in Lungarno Pacinotti n. 43 - Pisa, codice fiscale n. 80003670504, rappresentata legalmente dal Rettore Prof. Riccardo Zucchi, nato a Castelnuovo di Garfagnana (LU) il 31 dicembre 1957,

e

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, di seguito denominato Istituto, con sede legale in Roma, via Appia Nuova n. 1411 C.F. 00422420588 e P. I.V.A. 00887091007 in persona del Legale Rappresentante Dr. Stefano Palomba nato a Taranto il 05/06/1969;

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n.240 e in particolare l'art.19 "*Disposizioni in materia di dottorato di ricerca*" che modifica l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;

VISTO lo Statuto dell'Università di Pisa, emanato con D.R. n. 2711 del 28 febbraio 2012 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 92 del 28 giugno 2012 relativa alla parte riguardante l'aliquota INPS nei casi di iscrizione alla gestione separata e relativi aggiornamenti di tale aliquota;

VISTO il D.M. n. 247 del 23 febbraio 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2022) il quale prevede all'art.1 che a decorrere dal 1° luglio 2022, l'importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca è rideterminato in € 16.243,00 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente;

VISTO il Decreto MUR del 14 dicembre 2021 n. 226 "*Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati*";

VISTE le Linee guida per l'accreditamento dei dottorati di ricerca emanate ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Regolamento di cui al D.M. 14 dicembre 2021 n. 226, adottate annualmente con Decreto Ministeriale;

VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca, emanato con DR n. 696 del 17 maggio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare le ultime emanate con DR n. 598 del 4 aprile 2022;

VISTO l'art.12 del citato Regolamento relativo a "*Borse di studio e altre forme di finanziamento*";

CONSIDERATO l'interesse dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana a finanziare n. 2 borse di studio per la frequenza del corso di dottorato Scienze Veterinarie dell'Università di Pisa per il XLI ciclo;

TENUTO CONTO che il Collegio dei docenti del corso di dottorato ha dato parere positivo alla presente convenzione;

convengono e stipulano quanto segue:

## **Articolo 1 – Premesse, allegati e Regolamento di Ateneo sul Dottorato di ricerca**

1. Le premesse normative e gli allegati sono parte integrante della presente Convenzione e ne vincolano l'interpretazione.
2. L'Istituto si impegna al rispetto di tutte le disposizioni del Regolamento di Ateneo sul Dottorato di Ricerca (consultabile su <http://www.unipi.it/index.php/statuto-e-regolamenti/item/1582-area-didattica-e-studenti>), che trovano applicazione in tutti i procedimenti connessi alla gestione ed al funzionamento del corso di dottorato anche per gli aspetti relativi all'attuazione del presente accordo.

## **Articolo 2 – Oggetto**

1. L'Istituto si assume gli oneri connessi al finanziamento di n. 2 borsa/e di studio, come meglio specificati nel successivo art. 3 della presente convenzione, per la frequenza del dottorato in Scienze Veterinarie della durata di tre anni (Ciclo XLI), da assegnarsi a due candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso pubblico per l'ammissione al dottorato per il XLI ciclo.
2. L'Università di Pisa, susseguentemente, si impegna a bandire n. 2 borse di studio, per la frequenza del corso di Dottorato in Scienze Veterinarie della durata di tre anni (Ciclo XLI), con decorrenza delle attività dottorali e della corresponsione delle borse dal 1° novembre 2025. Dette borse verranno messe a bando di concorso secondo le vigenti disposizioni di legge (D.M. 226/2021). All'Istituto saranno rese note le generalità degli assegnatari delle borse di studio, all'esito delle procedure concorsuali.

Le borse saranno vincolate allo svolgimento di due temi/progetti di ricerca aventi ad oggetto:

- **Acquacoltura:** *“Approccio integrato per la prevenzione delle patologie in acquacoltura e la promozione del benessere animale”;*
  - **Apicoltura:** *“Lotta integrata alle malattie delle api (Integrated Pest Management, IPM) per ridurre l'uso del farmaco in apicoltura”.*
3. L'Università di Pisa, quale sede amministrativa, si impegna a destinare il finanziamento di cui alla presente convenzione allo svolgimento dell'attività di ricerca relativa al tema predetto.
  4. In caso di borsa finanziata con specifico tema/progetto di ricerca:
    - a. il Collegio dei Docenti del Corso di dottorato può deliberare che sia attivata una specifica selezione per l'ammissione al predetto dottorato con assegnazione della borsa di cui trattasi;
    - b. in tal caso parteciperà alla commissione esaminatrice un soggetto in rappresentanza dell'Istituto e dallo stesso individuato, in accordo con il collegio dei docenti.

### Articolo 3 – Corrispettivi

1. L'Istituto si impegna a corrispondere all'Università di Pisa, per ciascuna borsa di studio, la somma complessiva di **€64.984,98** comprensiva dell'importo della borsa lordo amministrazione, oneri di legge inclusi (pari ad € 60.112,08 per 36 mensilità) e del *budget* pari al **10%** dell'importo della borsa finalizzato alle attività di ricerca in Italia e all'estero del borsista, previsto dall'art. 9 comma 4 del D.M. 226/2021 (pari ad **€ 4.872,90** per 36 mensilità), percentuale definita dal Consiglio di Amministrazione dell'Università di Pisa e calcolata sull'importo totale della borsa lordo beneficiario.
2. Nei casi sottoindicati il finanziatore verserà inoltre, per la/ogni borsa:
  - a. una maggiorazione della stessa, nella percentuale del 50% dell'importo lordo amministrazione della borsa percepita nel periodo di effettivo soggiorno all'estero del beneficiario della stessa, autorizzato dal Collegio di dottorato e per una durata, comunque, non superiore a dodici mesi (18 mesi per i dottorati in convenzione e in co-tutela)<sup>1</sup>;
  - b. eventuali incrementi dell'importo della borsa di studio dovuti a norme di legge sopravvenute, nonché eventuali maggiori oneri dovuti a nuove disposizioni di natura fiscale o previdenziale.
3. Gli importi di cui alla lettera a) e b) saranno versati dal finanziatore entro quindici giorni (o massimo trenta giorni su richiesta motivata del finanziatore) dal ricevimento della formale richiesta dell'Università.
4. Il finanziatore prende atto del fatto che la mancata erogazione dell'importo indicato in convenzione (comprese le eventuali maggiorazioni di cui ai precedenti punti a) e b) ), secondo le tempistiche stabilite dal successivo art. 4, avrà come conseguenza la mancata corresponsione da parte dell'Università di Pisa dell'importo dovuto al beneficiario. Il finanziatore rende pertanto indenne l'Università da qualsiasi forma di responsabilità derivante dal mancato pagamento del finanziamento delle somme dovute qualsiasi sia la motivazione

### Articolo 4 – Scadenze

1. L'Istituto verserà la somma di cui all'art. 3, **complessivamente pari ad €129.969,96**, con la modalità sottoindicata:
  - a. Anticipatamente, in un'unica soluzione, al momento della sottoscrizione della presente convenzione.
2. L'Istituto prende atto che la trasmissione della presente convenzione controfirmata dal Rettore dell'Università di Pisa avverrà previo accertamento, ad opera dei competenti Uffici, dell'avvenuto pagamento ad opera dell'Istituto secondo le scadenze previste dal presente articolo.

---

<sup>1</sup> È da considerarsi permanenza all'estero riconosciuta per la maggiorazione un soggiorno anche non continuativo, purché i periodi che lo compongono non siano inferiori a quindici giorni.

## **Articolo 5 – Modalità di pagamento**

1. Tutti i versamenti saranno effettuati, specificando la causale, con accredito:
  - a. Presso la Banca d'Italia: sul conto n. 0306382 intestato all'Università di Pisa - tesoreria unica contabilità speciale. IBAN: IT74L0100004306TU0000013181

## **Articolo 6 – Gestione delle somme residue corrisposte**

1. Nei seguenti casi:
  - a. esclusione del dottorando per esito negativo della valutazione di passaggio all'anno di corso successivo;
  - b. rinuncia agli studi;
  - c. rinuncia alla borsa;

l'importo della borsa non utilizzato è reinvestito dall'Università di Pisa per il finanziamento di dottorati di ricerca, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.M. 226/2021.
2. Nel caso in cui la borsa sia stata finanziata per lo svolgimento di uno specifico tema/progetto di ricerca l'Istituto, previa comunicazione dell'Università di Pisa che notifica uno dei casi di cui al comma 1 del presente articolo, con nota inviata in risposta all'anzidetta comunicazione dell'Ateneo, e per le sole mensilità successive alla data del fatto che ha determinato il venir meno della titolarità della borsa, può richiedere la ripetizione degli importi residui.
3. L'Istituto prende atto che quanto statuito nel precedente comma 2 non troverà applicazione laddove l'importo residuo a seguito del fatto che ha determinato il venir meno della corresponsione della borsa di Dottorato sia uguale o inferiore al 10% del totale finanziato (ovverosia una somma uguale o inferiore ad €6.498,50). In tal caso l'importo residuo rimarrà nella disponibilità dell'Ateneo per le medesime finalità di ricerca.
4. Nel caso di mancata assegnazione della borsa, l'importo della borsa eventualmente già corrisposto dal l'Istituto sarà allo stesso restituito salvo che l'Istituto, tempestivamente informato dall'Università di Pisa, manifesti formalmente la volontà di lasciarle nella disponibilità dell'Ateneo per le medesime finalità. Resta inteso che in tal caso l'importo della borsa andrà a costituire il finanziamento di una nuova borsa per l'anno accademico successivo e tramite attivazione di una nuova convenzione.
5. Non sono ammesse compensazioni fra i predetti residui ed eventuali borse finanziate nell'anno corrente o negli anni precedenti e ancora attive.

## **Articolo 7 – Attività, tutela della salute e della sicurezza**

1. Le determinazioni relative all'attività, tutela della salute, della sicurezza e riservatezza vengono disciplinate nell'apposito Allegato A in calce alla presente convenzione.

### **Articolo 8 - Riservatezza e pubblicazione della tesi**

1. Il titolare della borsa di studio è tenuto a mantenere la massima riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, eventualmente acquisiti durante lo svolgimento dell'attività di ricerca.
2. L'Università di Pisa e l'Istituto si impegnano reciprocamente a mantenere il massimo riserbo riguardo tutto ciò di cui vengano a conoscenza dell'altra parte in esecuzione del presente accordo, senza darne pertanto diffusione o comunicazione se non per gli aspetti strettamente collegati all'applicazione della presente convenzione.
3. Se l'Università o il dottorando intendono pubblicare, in qualsiasi forma, i risultati o i dati delle Attività di ricerca svolte, forniranno all'Istituto le bozze dei materiali destinati alla pubblicazione almeno trenta (30) giorni prima della stessa. L'Istituto può, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle bozze, chiedere di rinviarne la pubblicazione al fine di poter presentare eventuali domande di brevetto o chiedere la parziale modifica della pubblicazione allo scopo di tutelare i propri diritti di riservatezza/segretezza e/o a tutela del proprio *know how*. L'eventuale rinvio o modifica della pubblicazione dovrà in ogni caso tener conto del diritto del dottorando a pubblicare i propri lavori, nonché a concludere il percorso dottorale con la discussione della tesi finale.

### **Articolo 9 - Titorarietà dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale**

1. L'università di Pisa si impegna a dare pronta comunicazione all'Istituto del raggiungimento di risultati suscettibili di formare oggetto di Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale, entro 30 giorni dal conseguimento degli stessi e a collaborare nella valutazione della sussistenza dei requisiti necessari alla brevettazione/registrazione dei risultati.
2. I Diritti di Proprietà industriale sui Risultati, nonché i Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai programmi realizzati dai dottorandi nell'ambito dell'attività di dottorato spettano congiuntamente alle Parti in pari quota, salva la possibilità di concordare per iscritto nel corso dell'attività la modifica delle quote di contitolarità, tenuto conto degli apporti di ciascuna delle Parti all'attività inventiva. È fatto salvo il riconoscimento dei diritti morali spettanti all'inventore ai sensi della vigente normativa.
3. Qualora l'Università di Pisa non abbia interesse al deposito della domanda di privativa, ne darà comunicazione scritta all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana nel termine di 60 giorni dalla comunicazione dei Risultati di cui al comma 1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana avrà in tal caso il diritto di procedere al deposito della domanda di privativa sui risultati a propria cura e spese e in contitolarità con l'Università di Pisa, previa comunicazione scritta a quest'ultimo. In tale ipotesi, l'Università di Pisa si impegnerà alla cessione a titolo gratuito della propria quota di titolarità all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana una volta ottenuto il rilascio del titolo di privativa, garantendo fino ad allora all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana l'esclusivo godimento dei diritti di cui al comma 2.

4. Le Parti concordano sin d'ora che tutti i costi relativi alla suddetta cessione, ivi inclusa la trascrizione, saranno ripartiti tra loro.
5. In tutti i casi su esposti è in ogni caso garantito il diritto dell'autore/inventore ad essere citato in tutti gli atti concernenti il deposito, la registrazione, la brevettazione e ogni altra forma di tutela della privativa industriale.
6. Tutte le procedure previste devono comunque garantire ai dottorandi la pubblicazione dei propri lavori, nonché la discussione della tesi di dottorato.

#### **Articolo 10 – Accesso ai risultati e alle conoscenze**

1. L'Istituto avrà in ogni caso il pieno diritto di accesso e utilizzo delle relazioni sui risultati eventualmente elaborate dall'università di Pisa in esecuzione delle attività di Dottorato di Ricerca oggetto della presente convenzione, nei limiti in cui tale uso non pregiudichi la possibilità di tutela dei risultati e nel rispetto degli obblighi di confidenzialità vigenti.
2. Ciascuna Parte è titolare dei Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale relativi al proprio Background e al proprio Sideground.
3. Resta inteso tra le Parti che niente di quanto previsto nella presente convenzione implica in modo diretto o indiretto la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e al proprio Sideground.
4. Fermo restando quanto disposto al comma 3, le Parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background nell'ambito del rapporto oggetto della presente convenzione e in ragione della sua esecuzione. Tale diritto si intende conferito per la sola durata della presente convenzione, con espresso divieto di sublicenza o trasferimento a qualunque titolo a soggetti terzi.
5. Il Sideground di ciascuna Parte non potrà essere utilizzato dall'altra Parte senza espressa autorizzazione scritta del titolare.

#### **Articolo 11 – Protezione dei dati personali (norma di rinvio)**

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente date atto dell'osservanza degli obblighi rilevanti in materia di protezione dei dati personali, ciascuna per quanto di competenza, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dai propri regolamenti emanati in attuazione del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) e del Codice in materia di protezione dei dati personali decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni.
2. Le Parti riconoscono di agire ciascuna in qualità di titolare autonomo del trattamento e si impegnano ad operare nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali ad esse applicabile in relazione alle attività di trattamento dei dati personali connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

3. Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.
4. Il Responsabile della Protezione Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) dell'Università di Pisa - Capo IV Sezione 4 del Regolamento UE 2016/679 - è contattabile attraverso i seguenti recapiti: indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) [responsabileprotezionedati@pec.unipi.it](mailto:responsabileprotezionedati@pec.unipi.it), oppure e-mail: [responsabileprotezionedati@unipi.it](mailto:responsabileprotezionedati@unipi.it).
5. Il Responsabile della Protezione Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) dell'Istituto - Capo IV Sezione 4 del Regolamento UE 2016/679 - è contattabile attraverso i seguenti recapiti: indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) [izslt@legalmail.it](mailto:izslt@legalmail.it), ed e-mail [fabrizio.corzani@izslt.it](mailto:fabrizio.corzani@izslt.it).
6. In fase di immatricolazione l'Università di Pisa fornisce ai/alle dottorandi/e l'informativa privacy.

#### **Articolo 12 – Durata**

1. L'Accordo entra in vigore alla data dell'ultima sottoscrizione e resta in vigore, fatto salvo per quanto disposto al precedente art. 6, per l'intera durata del Corso di Dottorato di Ricerca cui sono iscritti gli assegnatari delle borse, incluso il tempo necessario al recupero di eventuali e giustificati periodi di sospensione o proroghe previste dalla normativa in vigore.

#### **Articolo 13 - Responsabilità Amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica -Decreto Legislativo n. 231/2001**

1. Le parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni.

#### **Articolo 14 – Foro competente**

1. Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa all'interpretazione e all'applicazione della presente convenzione le parti si impegnano a trovare una soluzione in via amichevole; ove ciò non fosse possibile sarà competente in via esclusiva il Foro di Pisa.

#### **Articolo 15 – Imposta di bollo e registrazione**

1. La presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2- bis della legge 7 agosto 1990, n.241 e verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.4 della Tariffa – Parte II allegata al DPR 131/86, a cura e spese della parte richiedente.
2. Le spese di bollo, qualora dovute, sono a carico dell'Università di Pisa e saranno assolte in modalità virtuale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 15 del DPR 642/1972, in base all'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Pisa n. 27304 del 7 giugno 2016.

**Articolo 16 – Disposizione di rinvio**

1. Per quanto non specificato nella presente convenzione si fa riferimento alle norme dell'ordinamento vigente.

**Il l'Istituto sottoscrivendo la presente convenzione dichiara di aver preso visione e di approvare espressamente e specificatamente gli artt. 2, 3 e 4.**

Per l'Università di Pisa

Il Rettore  
Prof. Riccardo Zucchi\*

Per Istituto Zooprofilattico Sperimentale del  
Lazio e della Toscana

Il Legale Rappresentante  
Dr. Stefano Palomba

*\* Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme connesse*

## APPENDICE 1 – Descrizione del progetto di ricerca.

- **Tematica 1 – Acquacoltura**

### Titolo Progetto di ricerca: Approccio integrato per la prevenzione delle patologie in acquacoltura e la promozione del benessere animale

Il progetto di ricerca ha l'obiettivo di contribuire alla riduzione dell'incidenza delle patologie in acquacoltura, riducendo il ricorso a trattamenti antibiotici e terapeutici, e promuovendo il benessere animale in allevamento e produzioni più sostenibili. Questo approccio è in linea con gli obiettivi 6, 13, 12, 14, 15 dell'agenda 2030 dell'ONU.

Ambiti di intervento del progetto sono quindi lo studio dell'efficacia di vaccini, della fagoterapia, di ingredienti alimentari funzionali (functional ingredients), come strumenti di prevenzione e promozione del benessere dei pesci in allevamento. In tal senso, studi mirati potranno essere condotti sugli effetti inibenti di molecole e/o prodotti alternativi agli antibiotici, così come sulla messa a punto di procedure e metodi per la diagnosi precoce delle patologie.

Gli studi potranno essere condotti sia su specie ittiche di interesse per l'acquacoltura, sia su modelli quali zebrafish (*Danio rerio*) e killifish (*Nothobranchius furzeri*) o su colture cellulari in vitro.

- **Tematica 2 – Apicoltura**

### Titolo Progetto di ricerca: Lotta integrata alle malattie delle api (Integrated Pest Management, IPM) per ridurre l'uso del farmaco in apicoltura.

Il declino della popolazione di impollinatori rappresenta una grave minaccia per la biodiversità e la sicurezza alimentare globale, considerando il ruolo cruciale delle api nell'impollinazione, nella produzione di prodotti dell'alveare, nel biomonitoraggio, nell'apiterapia e nel turismo. La salvaguardia del benessere degli impollinatori è fondamentale per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 in prospettiva One Health – One Welfare. La riduzione del numero di impollinatori è un fenomeno globale, causato da una combinazione di fattori biotici e abiotici, tra cui l'uso di pesticidi, il cambiamento climatico, la perdita di habitat, lo stress nutrizionale e l'azione di predatori e patogeni di diversa eziologia. Negli ultimi decenni, la moria delle colonie ha colpito anche la specie *Apis mellifera*, spesso a causa dell'interazione tra questi fattori e una gestione inadeguata da parte degli apicoltori.

Questo progetto di ricerca si propone di ridurre l'incidenza delle patologie nella specie *Apis mellifera* e di indagare l'utilizzo di strategie alternative ai trattamenti antibiotici e terapeutici, da implementare in combinazione nella "Lotta Integrata alle Malattie" (Integrated Pest Management, IPM). Tale approccio è particolarmente urgente per la prevenzione e il controllo delle patologie batteriche, poiché l'uso di antibiotici ha dimostrato di essere associato allo sviluppo di resistenze sia nelle api che nell'ambiente ed è vietato dalla normativa vigente. Tra le alternative all'uso dei farmaci in apicoltura, si propone lo studio di prodotti innovativi come vaccini, batteriofagi e probiotici, in associazione all'applicazione delle Buone Pratiche Apistiche (Good Beekeeping Practices, GBPs), delle Misure di Biosicurezza (Biosecurity Measures in Beekeeping, BMBs) e delle Buone Pratiche di Benessere delle Api (Honey Bee Welfare Practices).

## **ALLEGATO A - ATTIVITÀ, TUTELA DELLA SALUTE, DELLA SICUREZZA E RISERVATEZZA**

Al fine di sviluppare l'attività di ricerca, il beneficiario della borsa di studio potrà utilizzare, previa autorizzazione del collegio dei docenti del corso del dottorato cui è iscritto, le strutture del l'Istituto nei limiti e con le modalità con questo concordati.

Tuttavia, a salvaguardia della salute e la sicurezza del/la dottorando/a titolare di borsa di studio coinvolto nelle attività di cui alla presente convenzione:

- a) le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D.lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.;
- b) le Parti sono responsabili per l'attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.;
- c) le Parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a fornire al/la dottorando/a titolare di borsa di studio le informazioni relative ai rischi specifici presenti presso i propri locali, le misure di prevenzione e protezione, comprese le procedure di emergenza ed evacuazione, l'addestramento sul corretto uso delle attrezzature di lavoro eventualmente utilizzate e gli adeguati dispositivi di protezione individuale;
- d) il/la dottorando/a titolare di Borsa di studio è tenuto/a ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività e alle disposizioni del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione.

L'Università di Pisa in ogni caso già garantisce che i/le Dottorandi/e, per tutta la durata della convenzione e con massimali adeguati alla tipologia delle attività, copertura per le seguenti coperture assicurative:

- polizza infortuni;
- polizza Responsabilità Civile verso Terzi.